

32838/21



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE - 3

composta dai signori magistrati:

dott. Adelaide AMENDOLA

dott. Francesco Maria CIRILLO

dott. Emilio IANNELLO

dott. Augusto TATANGELO

dott. Giuseppe CRICENTI

ha pronunciato la seguente

Presidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere relatore

Consigliere

Oggetto:

**OPPOSIZIONE AGLI ATTI
ESECUTIVI
(ART. 617 C.P.C.)**

Ad. 17/06/2021 C.C.

R.G. n. 25062/2019

Rep. _____

Cass. 32838

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 25062 del ruolo generale
dell'anno 2019, proposto

da

(omissis) **(C.F.:** (omissis))
rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis) **(C.F.:**
(omissis))

-ricorrente-

nei confronti di

(omissis) **(C.F.:** (omissis))
-intimata-

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Palermo n.
861/2019, pubblicata in data 19 febbraio 2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio in data 17
giugno 2021 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatti di causa

(omissis) ha proposto opposizione agli atti esecu-
tivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., avverso il precetto di paga-
mento notificato da (omissis) sulla base di una
sentenza di condanna al pagamento di spese processuali pas-
sata in giudicato.

L'opposizione è stata accolta dal Tribunale di Palermo.

Ricorre la (omissis) , sulla base di un unico motivo.

*5806
21*

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l'intimata.

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380 *bis* c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente infondato.

È stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della proposta.

La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 *bis*, comma 2, c.p.c..

Ragioni della decisione

1. Con l'unico motivo del ricorso si denuncia «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 comma 1°, 93, 100, 475, 477, 479, 617 e 618 c.p.c. e 153 disp. att. al c.p.c. e dell'art. 24 comma 1° e 111 Cost. ai sensi dell'art. 360, comma 1° n. 4 C.p.C.».

Secondo la ricorrente (che richiama a sostegno dei propri as-
sunti alcuni precedenti di questa Corte e, in particolare, Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 3967 del 12/02/2019, Rv. 652822 - 01),
l'opponente difetterebbe di un concreto interesse a denunciare
l'irregolarità relativa alla fase preliminare all'esecuzione og-
getto della sua opposizione, consistente nell'omessa notifica-
zione del titolo spedito in forma esecutiva in suo favore, da
parte della creditrice che le aveva intimato precetto, non
avendo indicato lo specifico pregiudizio al proprio diritto ⁱⁿ difesa
che detta irregolarità le avrebbe causato.



Il ricorso è manifestamente infondato.

2. È opportuno in primo luogo chiarire che – per quanto
emerge dagli atti e dallo stesso ricorso – il titolo esecutivo po-
sto a base dell'atto di precetto opposto è costituito da una
sentenza che reca la condanna del dante causa della (omissis)
(nella cui obbligazione pacificamente quest'ultima è subentra-
ta) al pagamento delle spese di un processo civile definito, sia

in favore di (omissis) che in favore di (omissis)
(omissis) .

Si tratta cioè di un titolo esecutivo da cui risultano due crediti autonomi e distinti, non un unico credito nel quale una delle creditrici è subentrata all'altra, come in qualche modo parrebbe sottintendere la ricorrente in alcuni punti delle proprie difese (specie nella memoria depositata ai sensi dell'art. 380 *bis*, comma 2, c.p.c., in particolare là dove, nel sostenere che il titolo spedito in forma esecutiva era stato già notificato alla debitrice, sebbene con l'omissione formale dell'indicazione di uno dei creditori, sembra in qualche modo dare per presupposto che si trattava in definitiva di un unico credito).

Non risulta del resto alcuna espressa previsione, nel titolo stesso, di una solidarietà dal lato attivo dell'obbligazione relativa alle spese processuali liquidate, in deroga alla regola generale di cui all'art. 97 c.p.c..

La stessa ricorrente afferma anzi, nel ricorso, che la sentenza posta a base del precetto *«recava la condanna al pagamento delle spese processuali in favore di ciascuna delle appellate ((omissis) e (omissis)) quantificate nel medesimo importo»*.

In ogni caso, nella sentenza impugnata si afferma espressamente l'irrilevanza, ai fini della controversia, della cessione del proprio credito, da parte di (omissis) in favore di (omissis), ed in relazione a tale affermazione non vi è alcuna censura nel ricorso.

In realtà, nel ricorso neanche viene adeguatamente chiarito se eventualmente (omissis), con il precetto opposto, aveva intimato il pagamento, oltre che del credito a lei spettante in base al titolo esecutivo, anche di quello spettante a (omissis): la ricorrente si limita a far presente (ripetutamente) che (omissis) e (omissis) erano entrambe creditrici sulla base del medesimo titolo e, anzi (in

particolare a pag. 9, righe 23-25, del ricorso), sembra far riferimento all'intimazione da parte di (omissis) del pagamento della «propria quota di credito».

Per tali aspetti, il ricorso difetta quanto meno di sufficiente specificità.

Comunque, per quello che è possibile evincere sulla base dell'esposizione della stessa ricorrente, ad avviso di questa Corte non può ritenersi allegato in modo sufficientemente specifico che la situazione di fatto fosse diversa da quella ritenuta sussistente dal giudice del merito, e cioè che (omissis) (omissis) ha intimato alla (omissis) precetto di pagamento per un proprio credito, distinto e autonomo, benché derivante dal medesimo provvedimento giudiziario, rispetto a quello spettante a (omissis), senza notificare alla debitrice il titolo spedito in forma esecutiva in proprio favore, ai sensi dell'art. 479 c.p.c., ma anzi dichiarando espressamente di intendere avvalersi a tal fine della notificazione in precedenza effettuata alla debitrice da (omissis) del titolo spedito in forma esecutiva esclusivamente in favore di quest'ultima (notificazione, quindi, esclusivamente relativa al relativo autonomo credito).

3. Tanto precisato con riguardo alla situazione di fatto, è evidente che il tribunale, in diritto, si è limitato a prendere atto della circostanza che, con riguardo al credito posto a base dell'atto di precetto opposto (e cioè il credito di cui era titolare, in base alla sentenza, (omissis)), non era intervenuta la previa (o contestuale) notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 479 c.p.c., ed ha ritenuto che la notificazione del medesimo provvedimento giudiziario, già operata con riguardo all'altro distinto credito da esso portato (e cioè quello di cui era titolare (omissis)), non potesse esentare il creditore intimante dal rispetto delle formalità previste dalla disposizione appena richiamata.



Questa essendo, in sostanza, l'effettiva *ratio decidendi* della sentenza impugnata, deve senz'altro affermarsi che la stessa è conforme ai principi di diritto applicabili alla fattispecie: non può infatti dubitarsi (e non si è mai del resto dubitato) che, qualora un unico provvedimento giudiziario contenga la condanna del medesimo soggetto al pagamento di due (o più) diversi crediti in favore di due (o più) diversi creditori e la condanna costituisca per tutti tali crediti titolo esecutivo, ai fini dell'esecuzione forzata ciascun creditore abbia diritto ad una specifica ed autonoma spedizione in forma esecutiva del titolo stesso in proprio favore, in relazione alle obbligazioni di cui è titolare e, al fine del concreto esercizio dell'azione esecutiva, abbia l'obbligo di notificare al debitore il suddetto titolo, spedito in forma esecutiva in suo favore, prima o contestualmente all'intimazione del precetto di pagamento (non potendo certo "avvalersi" della eventuale notificazione effettuata, esclusivamente in relazione al proprio distinto e autonomo credito, da un altro creditore).

I principi di diritto appena enunciati in realtà neanche vengono specificamente contestati dalla ricorrente (per quanto, come già rilevato, il ricorso non sia del tutto chiaro sul punto).

Quest'ultima non nega espressamente che nella specie sia stata omessa la notificazione del titolo esecutivo prescritta dall'art. 479 c.p.c., con riguardo al proprio credito, ma sembra comunque sostenere che il conseguente vizio che ciò ha determinato in relazione svolgimento della fase preliminare all'esecuzione e, in particolare, alla validità ed efficacia dell'atto di precetto, non potrebbe essere dichiarato, non avendo la debitrice opponente specificamente allegato il pregiudizio che dall'indicata omissione le sarebbe derivato.

4. Nei termini appena ricostruiti dell'oggetto dell'opposizione avanzata dalla (omissis) (opposizione agli atti esecutivi volta a far valere l'omessa previa o contestuale notificazione del titolo



spedito in forma esecutiva in favore del creditore intimante il precetto, imposta dall'art. 479 c.p.c.), la censura di cui al ricorso si rivela manifestamente infondata.

Infatti, le formalità necessarie per il regolare svolgimento del processo esecutivo, nonché della necessaria fase stragiudiziale ad esso preliminare e, in particolare, la necessità che il pignoramento sia preceduto dalla notificazione dell'atto di precetto e che la notificazione dell'atto di precetto sia preceduta dalla (o, quanto meno, avvenga contestualmente alla) notificazione del titolo spedito in forma esecutiva in favore del creditore, sono imposte specificamente ed espressamente dalla legge negli art. 474 e ss. c.p.c..

Ed è, d'altra parte, la legge stessa che prevede la possibilità per il debitore opposto di far valere la mancata osservanza di dette formalità con un apposito rimedio processuale, che è l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c., senza condizionarlo in alcun modo alla sussistenza di un diverso ed ulteriore specifico pregiudizio per il debitore, che non sia quello già insito nella circostanza che le formalità in questione non siano state rispettate.

Non è dunque in alcun modo possibile sostenere (e in effetti non è mai stato sostenuto, fatto ovviamente salvo il principio di sanatoria delle nullità di cui all'art. 156 c.p.c., che peraltro nella specie non viene in rilievo, essendo stata espressamente esclusa ogni possibile sanatoria dal tribunale e non essendo avanzata nel ricorso alcuna specifica censura in proposito) che, nell'ipotesi in cui siano omesse o violate le formalità espressamente previste dal codice di rito ai fini del corretto esercizio dell'azione esecutiva e la cui violazione od omissione espressamente lo stesso codice di rito prevede possa essere denunciata con l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c., il debitore opponente, oltre ad allegare e dimostrare tale violazione, sia tenuto anche ad allegare e dimostrare



un ulteriore e diverso concreto pregiudizio al proprio diritto di difesa.

È infatti evidente che, nell'indicare espressamente le formalità necessarie per lo svolgimento dell'azione esecutiva e nel prevedere il rimedio utilizzabile per far valere l'eventuale violazione, è la stessa legge a stabilire, in via preventiva e non sindacabile dal giudice (se non tramite il rilievo di una eventuale questione di legittimità costituzionale, laddove si tratti di disposizioni contrastanti con i precetti della stessa Costituzione), la sussistenza di un pregiudizio per il debitore derivante dalla suddetta violazione ed il suo rilievo ai fini della dichiarazione di inefficacia dei relativi atti viziati da detta violazione.

I precedenti di questa Corte richiamati dalla ricorrente (anche nella memoria depositata ai sensi dell'art. 380 *bis*, comma 2, c.p.c.) hanno riguardo a differenti ipotesi di nullità (in particolare, nel precedente cui fa ripetuto riferimento la ricorrente nella predetta memoria, si sono ritenute sussistenti mere irregolarità formali di un titolo esecutivo correttamente notificato al debitore dal creditore intimante), non consistenti nella diretta, radicale ed assoluta omissione di specifiche formalità richieste dalla legge per il regolare esercizio dell'azione esecutiva.

Tali precedenti non possono ritenersi conferenti rispetto al caso di specie e, d'altra parte, le considerazioni in essi espresse non potrebbero certamente condividersi – per le ragioni sin qui esposte – se le si volesse estendere, come pare pretendere la ricorrente, a tutte le ipotesi in cui sia espressamente denunciata, con l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. (non mere irregolarità formali di un documento, ma) l'assoluta omissione di una formalità o di un preciso adempimento prescritto come necessario dalla legge ai fini del regolare esercizio dell'azione esecutiva, come in sostanza avviene nella specie, essendo denunciato il vizio del precetto derivato



dall'omissione della previa o contestuale notificazione del titolo, in forma esecutiva, posto alla sua base, cioè l'omissione di un adempimento che l'art. 479 c.p.c. prescrive (con limitate e specifiche eccezioni nella specie non ricorrenti) come necessario ai fini del corretto esercizio dell'azione esecutiva (cfr. del resto, in tal senso, la più recente Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1096 del 21/01/2021 Rv. 660276 - 01, nella quale si afferma espressamente il principio di diritto per cui *«il processo esecutivo, che sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto, è viziato da invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi»*, escludendosi la possibilità di valutare in proposito l'eventuale sussistenza dell'allegazione di qualunque ulteriore specifico pregiudizio).

È opportuno osservare, ad ulteriore sostegno di quanto sin qui esposto, che in realtà non sarebbe di fatto neanche possibile immaginare ed individuare (anche solo in astratto) uno specifico pregiudizio per il debitore, ulteriore rispetto a quello consistente nella stessa mancata notificazione dello stesso titolo in forma esecutiva e, quindi, sarebbe impossibile pretendere che un siffatto ipotetico pregiudizio venga allegato in sede di opposizione agli atti esecutivi, a pena di inammissibilità (per difetto di interesse) dell'opposizione stessa.

D'altra parte, se si volesse seguire fino in fondo una siffatta impostazione, dovrebbe probabilmente giungersi ad ammettere che il creditore intimante precetto, che abbia ommesso di notificare il titolo in forma esecutiva, possa dimostrare con qualunque mezzo che il debitore era a conoscenza dell'esistenza di quel titolo, il che sarebbe palesemente in contrasto con la chiarissima sistematica del codice di rito in materia esecutiva e finirebbe anzi per portare ad una sostanziale abrogazione



delle disposizioni che regolano gli stessi atti preliminari all'esecuzione.

In definitiva, il ricorso deve ritenersi manifestamente infondato sulla base del seguente principio di diritto:

«tutte le formalità necessarie per il regolare svolgimento del processo esecutivo, nonché della fase stragiudiziale ad esso preliminare e, in particolare, la necessità che il pignoramento sia preceduto dalla notificazione dell'atto di precetto e che la notificazione dell'atto di precetto sia preceduta dalla (o, quanto meno, avvenga contestualmente alla) notificazione del titolo spedito in forma esecutiva in favore del creditore, sono imposte specificamente ed espressamente dalla legge negli art. 474 e ss. c.p.c. e la loro mancata osservanza può essere fatta valere dal debitore con l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c., onde ottenere la dichiarazione di inefficacia dei relativi atti esecutivi o pre-esecutivi viziati, senza che sia necessario allegare e dimostrare la sussistenza di alcun diverso ed ulteriore specifico pregiudizio, che non sia quello già insito nella circostanza che le formalità in questione non siano state correttamente rispettate».

4. Il ricorso è rigettato.

Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio non avendo la parte intimata svolto attività difensiva nella presente sede.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 *quater*, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.

per questi motivi

La Corte:

- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 *quater*, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, della Corte di Cassazione in data 17 giugno 2021.

Il presidente

Adelaide AMENDOLA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA



oggi 09 NOV 2021
IL CANCELLIERE ESPERTO
S. M. S. M. S.